

Nuovi termini di pagamento per le somme dovute dagli avvisi bonari

di [Danilo Sciuto](#)

Publicato il 28 Agosto 2024

Novità per la gestione degli avvisi bonari: è in arrivo l'estensione a 60 giorni del termine per il pagamento degli avvisi ricevuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni redditi e IVA.

Il [D.Lgs. n. 108/2024](#) ha, tra le altre cose, apportato una significativa novità nell'ambito dei termini per il pagamento degli avvisi bonari.

Nuovi termini di pagamento per avvisi bonari

Il punto di partenza è noto a tutti. Gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997 prevedono un **termine entro cui effettuare il pagamento** delle somme dovute che rivengono dalle **comunicazioni di irregolarità** (impropriamente noti come "avvisi bonari") derivanti da **controlli automatizzati delle dichiarazioni** (artt. 36-bis del DPR 600/73 ed art. 54-bis del DPR 633/72), nonché dai **controlli formali delle dichiarazioni** (art. 36-ter del DPR 600/73), termine che va rispettato al fine di fruire della riduzione delle relative sanzioni (a 1/3 per i controlli automatizzati, a 2/3 in caso di controllo formale).



Riduzione delle sanzioni per violazioni commesse dal 1° settembre 2024

Ricordiamo che, per effetto delle modifiche apportate in tema di sanzioni, per le **violazioni commesse dal 1° settembre 2024** la **sanzione da omesso versamento** (a cui fa riferimento quella per le maggiori imposte scaturenti da liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione) viene **ridotta dal 30% al 25%**. La riduzione al terzo o ai due terzi sarà quindi calcolata sul 25%. Tornando al termine di

pagamento, esso è quello noto di trenta giorni, che decorrono:

- dalla data di notifica della comunicazione di irregolarità, qualora sia cartacea (a mezzo raccomandata),
- dal sessantesimo giorno successivo alla notifica telematica della comunicazione di irregolarità (effettuata all'intermediario).

E arriviamo alla modifica...

Modifiche ai termini di pagamento: 60 giorni notifica cartacea e telematica

Senza dilungarsi in tecnicismi, la situazione dei termini di pagamento diventa la seguente:

- se la **notifica della comunicazione di irregolarità è cartacea**, essa sarà di **sessanta giorni** dalla ricezione della raccomandata,
- se la **notifica della comunicazione di irregolarità è telematica**, il termine *“è ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito”*. Sembrerebbe dunque che, a seguito di modifica non certo chiarissima, il termine di pagamento in caso di notifica telematica non subisce variazioni.

Le altre modifiche in atto

In caso di **avviso relativo alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata**, il termine di versamento della prima rata è di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di **omesso pagamento nei predetti termini**, la procedura per l'**iscrizione a ruolo del debito** (con applicazione della sanzione piena) subirà, anch'esso, un **differimento di 30 giorni**. Inoltre, e conseguentemente, viene esteso **da trenta a sessanta giorni** dal ricevimento della comunicazione di irregolarità anche **il termine entro il quale il contribuente può fornire chiarimenti all’Agenzia delle entrate** (anche **tramite** il noto canale **Civis**). Sebbene la norma entri in vigore immediatamente, la stessa prevede che essa si applicherà **a partire dalle comunicazioni che verranno “elaborate” dall’1/1/2025**.

NdR: potrebbe interessarti anche...[La sospensione di agosto 2024 per gli avvisi bonari](#)

Danilo Sciuto Mercoledì 28 agosto 2024